

Pubblicato il 17/11/2025

N. 02498/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 00610/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 610 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla ditta-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano **Mangano** e Lucia **Interlandi**, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

### *contro*

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Irene Grifò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio del Genio Civile Trapani, l'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani - Soprintendenza del Mare di Trapani, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero dell'Ambiente e della

Sicurezza Energetica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per gli Affari Europei il PNRR e le Politiche di Coesione, il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Trapani, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

***nei confronti***

del Comune di Trapani, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Di Trapani e Carmela Santangelo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund – W.W.F Italia E.T.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Bonanno, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

del Libero Consorzio Comunale di Trapani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento:***

A) quanto al ricorso introduttivo:

- della nota prot. n.-OMISSIS-, dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente - Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;
- della nota prot. n. -OMISSIS- e della nota prot. n. -OMISSIS-, adottate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
- della nota prot. n. -OMISSIS- della Capitaneria di Porto di Trapani, conosciuta dalla ricorrente in data 07.02.2025;
- dell'istanza del 20.09.2024 di annullamento in autotutela *ex art. 21 nonies* della legge n. 241/1990 della presa d'atto, prot. n. -OMISSIS-, dell'adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e del DA 45/GAB 01/04/2021 e della

*“Relazione di servizio sull’attività svolta da-OMISSIS- in località -OMISSIS- del porto di Trapani su Delega di indagine ex art. 370 cpp in relazione al proc. Pen. -OMISSIS- e sollecito del 12/8/2024” del 19.09.2024, predisposte da ARPA Sicilia e conosciute entrambe in data 07.02.2025;*

- ove occorrer possa e per quanto di interesse, della relazione tecnica del 29.11.2024 per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, predisposta dall’ARPA e conosciuta sempre in data 07.02.2025;

- ove occorrer possa e per quanto di interesse, dei verbali di accertamenti tecnici sui luoghi *ex art. 370 c.p.p.* in data 05.10.2023 e 03.09.2024, espletati dal personale di ARPA Sicilia e della Capitaneria di Porto di Trapani;

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- degli stessi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e della nota prot. n. -OMISSIS-, dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, conosciuta dalla ricorrente in data 5 maggio 2025;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime e dell’Associazione W.W.F Italia E.T.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Espone la ricorrente di svolgere dal 2018 presso il Porto di Trapani – Banchina Isolella sud – un’attività di stoccaggio e successivo caricamento su mezzi di trasporto marittimi (c.d. pontoni) di materiale lapideo di varia dimensione, proveniente dalle cave di Custonaci e destinato alla realizzazione di opere di difesa costiera e portuali.

Per lo svolgimento della descritta attività, nel 2021 la ditta ha presentato un’istanza di autorizzazione alla concessione di un’area scoperta di circa

12.500 mq e di uno specchio acqueo di circa 3000 mq presso il Porto di Trapani, in località -OMISSIS-.

La ricorrente evidenzia poi che, alla data della richiesta, l'area retroportuale si presentava non pavimentata, in stato di abbandono e impervia, sicché per il suo utilizzo, in accordo con l'Autorità di Sistema Portuale per la Sicilia Occidentale (di seguito ADSP), sono stati realizzati alcuni interventi per renderla fruibile.

Le attività di regolarizzazione dell'area prevedevano tre fasi:

- la prima volta ad uniformare l'area ad una unica quota di circa 1,5 metri sul livello del mare movimentando materiale già ivi presente;
- la seconda, che è consistita nella perimetrazione dei settori di allestimento con scogli naturali squadrati posti a circa 2 metri dalla linea di riva, onde consentire ai mezzi di operare in sicurezza mitigando il rischio di caduta in mare dei materiali stoccati;
- la terza costituita dalla regolarizzazione definitiva dell'area, con la realizzazione di una coltre costituita da *tout venant* di cava (ghiaia in sostanza), portando così la quota finale del piano di calpestio a 2 metri sul livello del mare.

Con nota in data 1 aprile 2021 la ADSP comunicava l'avvio del relativo procedimento amministrativo e, con successiva nota del 12 ottobre 2021, l'indizione della conferenza di servizi propedeutica al rilascio della chiesta concessione demaniale marittima, in esito alla quale l'Amministrazione riteneva di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento proposto dalla-OMISSIS- S.r.l.

Segnatamente, con nota prot. -OMISSIS-, l'ADSP ha comunicato che i lavori in questione non erano soggetti alla procedura di V.I.A., ferma restando la competenza del Comune di Trapani in merito al positivo esito della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, poi rilasciata dall'Amministrazione comunale con determinazione n. -OMISSIS-, condizionandola al rispetto delle prescrizioni previste nella relazione istruttoria del 28 aprile 2022.

Con nota prot. -OMISSIS- l'ADSP, quindi, ha comunicato alle competenti Amministrazioni la determinazione di conclusione positiva della conferenza di Servizi e, successivamente, in data 20 luglio 2022 (rep. n. 365/2022) ha provveduto a rilasciare alla ditta l'atto di autorizzazione all'anticipata occupazione dell'area su cui espletare l'attività.

Seguiva poi la presentazione da parte della ricorrente di ulteriori istanze per l'uso temporaneo di un'area demaniale marittima scoperta di 6000 mq. sempre presso la banchina -OMISSIS- e (giusta istanza del 16.02.2024) di un'ulteriore area scoperta di banchina di 2.200 mq. *“allo scopo di stoccare degli scogli naturali da impiegare per la realizzazione di opere marittime su tutto il territorio nazionale”*.

A seguito poi di ulteriore istanza della ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 3 bitte di ormeggio, l'ADSP in data 29 luglio 2024 indiceva una Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed asincrona.

Da ultimo, il 10 settembre 2024 l'ADSP indiceva ulteriore Conferenza di servizi al fine di valutare l'istanza presentata dalla-OMISSIS-, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del codice della navigazione, per ottenere l'affidamento di un'area scoperta di mq. 1900 limitrofa a quella oggetto dell'occupazione anticipata già autorizzata.

2. In esito a segnalazioni circa attività potenzialmente lesive dell'ambiente protetto dell'area di Riserva Naturale Orientata “Saline di Trapani e Paceco”, pervenute alla Capitaneria di Porto di Trapani ed alla competente Procura della Repubblica, venivano avviati i conseguenti procedimenti penali nell'ambito dei quali si rendevano necessari accertamenti istruttori, poi delegati dalla magistratura all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Il 5 ottobre 2023 si svolgeva perciò un sopralluogo nelle aree in uso alla ricorrente lungo la banchina “-OMISSIS-” del porto di Trapani. Le rilevazioni tecniche dell'A.R.P.A. venivano poi perfezionate con un ulteriore sopralluogo del 5 settembre 2024 e portate a conoscenza delle autorità competenti con

relazioni di servizio del 19 settembre e del 29 novembre 2024 nelle quali veniva evidenziato, in somma sintesi, che:

- l'attività d'impresa svolta dalla ricorrente non ha comportato l'emissione di polveri sottili oltre i limiti di legge, in danno della vicina Riserva Naturale e delle attività di raccolta del sale;
- le opere eseguite e analizzate, soprattutto riferite alla seconda fase del progetto assentito, andrebbero qualificate come opere di completamento della banchina portuale esistente e, come tali, avrebbero dovuto essere sottoposte nel loro complesso a procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale;
- sarebbero state verificate diverse violazioni delle prescrizioni della valutazione di incidenza ambientale positiva rilasciata nel 2022 dal Comune di Trapani, in particolare *“si è evidenziato che nell'area di competenza non risultano presenti sistemi di canalizzazione delle acque di prima pioggia ed impianti adeguati al contenimento delle polveri diffuse, prodotte sia dalla movimentazione dei materiali lapidei con mezzi meccanici, sia dai venti prevalenti sull'area. Risultavano presenti “ugelli” per l'aspersione di acqua soltanto lungo il confine prospiciente la via Isola di -OMISSIS- mentre i rimanenti 3 lati dell'area non risultano serviti da analoghi sistemi di abbattimento polveri. Era presente un sistema mobile carrellato per la nebulizzazione di acqua ai fini del contenimento delle emissioni che al momento dell'ispezione non risultava collegato alla rete idrica; si ritiene, in ogni caso, che il sistema osservato fosse poco idoneo a coprire l'area non servita dall'impianto fisso e poco utile allo scopo previsto... Analogamente, non risultano rispettate alcune prescrizioni (punti 4, 8, 10, 11) di cui al “Mod. 03 Allegato tecnico – Quadro prescrittivo del 24.10.2023”, relative all'adesione all'Autorizzazione Generale alle emissioni in atmosfera Prot. n. -OMISSIS- rilasciata dal Dipartimento ambiente dell'ARTA Sicilia”;*
- infine, quanto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività di impresa, è stato acclarato che *“gli interventi realizzati nell'area per renderla idonea alle attività di stoccaggio di massi naturali “scogli” provenienti dalle cave di Custonaci da impiegare...per la realizzazione di infrastrutture portuali...debbono essere considerati quali attività di*

*gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi, essendo stata condotta la rimozione dei rifiuti (fanghi di dragaggio) ivi presenti che, a tutti gli effetti, per i volumi abbancati ed i tempi di permanenza davano luogo, di fatto, ad una discarica non autorizzata di rifiuti speciali”.*

3. Sulla scorta degli accertamenti effettuati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (come detto su delega della competente Procura della Repubblica), la Capitaneria di Porto di Trapani dapprima, con provvedimento PV n° -OMISSIS-, ha quindi contestato alla ricorrente, a norma dell’art. 279 del D.lgs. n. 152/2006, l’assenza di una Autorizzazione Unica Ambientale ritenendo necessaria l’adozione, da parte delle competenti Autorità, dei provvedimenti di V.I.A. postuma ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006. Successivamente, con nota prot. -OMISSIS-, ha provveduto a dare notizie degli esiti degli accertamenti effettuati all’Autorità ambientale (l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente) ed a quella demaniale (l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale), per le valutazioni di rispettiva competenza riguardo alle necessarie autorizzazioni ambientali ed alla sorte del titolo di occupazione dell’area portuale.

In esito a tale comunicazione:

- con nota prot. n. -OMISSIS-, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale essendo emerse violazioni di *“alcune prescrizioni ambientali contenute nella Determinazione Vinca n.-OMISSIS- emessa dal Comune di Trapani...”*, allegata alla autorizzazione all’anticipata occupazione rilasciata il 20 luglio 2022, *“nelle more del completamento del relativo e complesso procedimento concessorio demaniale”*, ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dalla suddetta autorizzazione all’anticipata occupazione e l’inibizione allo svolgimento delle attività ivi previste nonché, contestualmente, il preavviso di rigetto dell’istanza con cui, il 31 marzo 2021, la ricorrente aveva richiesto la concessione demaniale marittima dell’area interessata, e della connessa istanza di ampliamento in relazione ad un’area scoperta di banchina di mq. 1.900,00 di cui è stato anche ingiunto lo sgombero;

- con provvedimento, prot. -OMISSIS-, l'Assessorato Territorio e Ambiente ha disposto, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990 e dell'art. 29 del D.lgs. n. 152/2006, l'annullamento in autotutela della "presa d'atto", prot. n. -OMISSIS-, dell'adesione della società ricorrente all'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del medesimo D.lgs. n. 152/2006, per le attività di movimentazione, carico, scarico e stoccaggio di prodotti polverulenti nell'ambito delle operazioni portuali, in area demaniale del Porto di Trapani;

- infine, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, l'Autorità di Sistema Portuale per la Sicilia Occidentale, pur rilevando che non rientra *"tra le competenze e prerogative di questa Autorità verificare/confutare le attività ispettive svolte dagli Enti preposti che, nel caso di specie, sono pervenuti alla configurazione di ipotesi di reato segnalati all'A.G"*, sulla scorta delle osservazioni presentate dalla ricorrente, *"nell'attesa degli esiti degli accertamenti definitivi in merito alle violazioni ambientali contestate"*, ferma restando l'inibizione allo svolgimento di ogni attività, ha tuttavia sospeso il procedimento di decadenza dell'atto di anticipata occupazione del 20 luglio 2022, nonché il procedimento di rigetto dell'istanza, prot. n. -OMISSIS-, di concessione demaniale dell'area interessata e della connessa istanza di ampliamento dell'area scoperta di banchina di mq 1.900,00, ivi compreso l'ordine di sgombero di tale ultima area.

4. Per chiedere l'annullamento dei citati provvedimenti, nonché dell'istanza di annullamento in autotutela che sarebbe stata formulata dall'ARPA con nota del 20.09.2024 della presa d'atto prot. n. -OMISSIS- dell'adesione della-OMISSIS- S.r.l. all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, della nota prot. n. -OMISSIS- della Capitaneria di Porto di Trapani, nonché, *"ove possa occorrere"*, della Relazione tecnica predisposta dall'ARPA per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani e dei verbali degli accertamenti tecnici sui luoghi espletati dalla stessa ARPA Sicilia, è insorta la ditta ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 aprile 2025 e depositato il 15 aprile successivo.



Il mezzo di tutela è affidato alle seguenti doglianze:

*I. Illegittimità dell'istanza di annullamento in autotutela dell'ARPA 20.9.24; violazione e falsa applicazione dell'art. 14 bis e ter l. 241/1990, difetto di motivazione.*

*II. Illegittimità della nota prot. n. -OMISSIS- della Capitaneria di Porto di Trapani, inviata all'ADSP e all'ARTA; falsa applicazione dell'art. 18 della l. 689/1981, eccesso di potere per distorta rappresentazione dei fatti.*

*III. Illegittimità dell'atto prot. n.-OMISSIS- dell'ARTA: violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e ss. l. 241/1990.*

*IV. Illegittimità dell'atto prot. n.-OMISSIS- dell'ARTA sotto ulteriore profilo: violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies l. 241/1990 – Violazione del principio del legittimo affidamento.*

*V. Illegittimità dell'atto prot. n.-OMISSIS- dell'ARPA sotto ulteriore profilo; illegittimità della nota della Capitaneria di Porto prot. n. 3714 del 27.1.2025 sotto ulteriore profilo; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione degli allegati ii, ii-bis, iii e iv alla parte I del D.lgs. 152/2006 e del punto 7-n dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006; contraddittorietà tra atti; eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità e contraddittorietà; incompetenza, sviamento di potere; illegittimità derivata.*

*VI. Illegittimità dell'atto prot. n.-OMISSIS- dell'ARTA sotto ulteriore profilo; illegittimità della nota della Capitaneria di Porto del -OMISSIS- sotto ulteriore profilo; illegittimità della istanza di autotutela dell'ARPA del 20 settembre 2024 sotto ulteriore profilo; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del DPR 59/2013 e art. 27 del D.lgs. 152/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria; disparità di trattamento; illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 269 e 272 del D.lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione del D.A. 45/GAB dell'ARTA; difetto di motivazione; sviamento dalla causa tipica, illegittimità derivata.*

*VII. Difetto di motivazione e illegittimità derivata delle note prot. n. -OMISSIS- dell'ADSP dai vizi censurati nei precedenti motivi”.*

4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia l'illegittimità e l'erroneità degli accertamenti svolti dall'ARPA che, con la nota del 20 settembre 2024, avrebbe reso un parere al di fuori della conferenza di servizi indetta

dall'Autorità di Sistema Portuale (con nota prot. n. 15209 dell'11.10.2021), in violazione degli artt. 14 *bis* e *ter* della legge n. 241/1990. Sotto diverso profilo è contestato che le verifiche poste in essere dall'ARPA su delega dell'Autorità giudiziaria avrebbero potuto assumere rilievo in sede amministrativa e che, in ogni caso, ARPA Sicilia, nell'istanza di annullamento, ma anche nella relazione del 19 settembre, non si sarebbe preoccupata di motivare e/o di cercare di superare quanto emerso in sede di conferenza di servizi, e che ha determinato l'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale a non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento proposto dalla-OMISSIS-S.r.l., limitandosi a richiedere la Valutazione di Incidenza Ambientale, poi positivamente rilasciata dal Comune di Trapani con determinazione n. -OMISSIS-.

4.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta l'illegittimità della nota prot. n. -OMISSIS- della Capitaneria di Porto di Trapani, che avrebbe indotto l'Assessorato e l'Autorità di Sistema Portuale a ritenere concluso il procedimento sanzionatorio amministrativo, in asserita violazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981, quando ancora tale procedimento era nella fase della sola contestazione. Nel rilevare che, a seguito della contestazione del 23.01.2025, sono state presentate osservazioni ma non è stata adottata la prevista ordinanza ingiunzione, parte ricorrente sostiene che la suddetta, in tesi, distorta prospettazione avrebbe influenzato negativamente le Amministrazioni destinatarie, inducendole all'adozione degli ulteriori provvedimenti impugnati.

4.3. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia, invece, la violazione del proprio diritto di partecipare al procedimento definito con il provvedimento, prot. -OMISSIS-, con cui l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha disposto, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990 e dell'art. 29 del D.lgs. n. 152/2006, l'annullamento in autotutela della "presa d'atto", prot. n. -OMISSIS-, dell'adesione della società ricorrente all'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del medesimo D.lgs. n.

152/2006, non preceduto dalla rituale comunicazione di avvio del procedimento stesso.

4.4. Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta, poi, la violazione del termine ragionevole entro cui, a mente dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990, è possibile esercitare il potere di autotutela. Segnatamente la ricorrente sostiene che il termine di 12 mesi di cui alla norma citata sarebbe violato, sia se lo si computasse dal momento della presentazione dell'adesione da parte di-OMISSIS- al provvedimento generale recante l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera conseguenti alle attività di movimentazione, carico e scarico, stoccaggio e trasporto di prodotti polverulenti nell'ambito delle operazioni portuali (di cui alla nota prot. n. 106 del 3/11/2023, perfezionata con nota prot. n. 113 del 24/11/2023), sia se si dovesse tener conto della presa d'atto dell'adesione, intervenuta con la nota prot. n. -OMISSIS- della stessa Amministrazione.

4.5. Con il quinto motivo, parte ricorrente sostiene che l'annullamento in autotutela dell'adesione all'autorizzazione generale sarebbe fondato su questioni che esulano dall'ambito di competenza dell'ARPA denunciando lo sviamento di potere dell'Autorità, che avrebbe agito per finalità diverse da quelle previste dalla legge. In sostanza la ricorrente lamenta l'incompetenza dell'ARPA in materia di opere costiere e, in ogni caso, che le opere realizzate non rientrerebbero tra queste ultime, come sarebbe confermato da una perizia di parte, pertanto non potrebbero essere classificate come "*opere costiere destinate a combattere l'erosione*" ed assoggettate a valutazione di impatto ambientale.

4.6. Con il sesto motivo parte ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto previsto dai gravati provvedimenti, nel caso di specie non sarebbe stata necessaria l'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), c) d) ed e) del D.P.R. n. 59/2013, relativamente all'autorizzazione allo scarico, alle emissioni in atmosfera e in materia di impatto acustico ambientale prodotto dalle attività svolte dalla-OMISSIS- S.r.l., poiché queste ultime

(consistenti nello stoccaggio e nella movimentazione di materiale lapideo) non richiederebbero l'adozione di alcun tipo di scarico, né di accorgimenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/2006, o di comunicazioni, o nulla osta *ex art.* 8 della legge n. 447/1995. Quanto poi alla rilevata assenza di canalizzazioni delle acque di prima pioggia e di sistemi di contenimento delle polveri abbattute, che raggiungono direttamente il mare con il suo dilavamento, parte ricorrente rileva l'illogicità di tale contestazione, attesa la pacifica permeabilità della pavimentazione dell'area, sicché le acque meteoriche verrebbero assorbite direttamente dal terreno, realizzato come detto in *tout venant* di cava, non occorrendo pertanto alcuna opera di canalizzazione. Quanto invece all'assenza di scarichi, parte ricorrente sostiene che l'attività posta in essere non avrebbe natura industriale e non cagionerebbe alcuna trasformazione del materiale lapideo trasportato, che non viene in alcun modo trattato, pertanto, anche sotto questo profilo, non sarebbe possibile ipotizzare reflui industriali da convogliare in appositi scarichi. In ogni caso, in assenza di una istruttoria specificamente condotta sulla composizione chimica del materiale lapideo temporaneamente depositato sull'area, per il tipo di attività e di materiali presenti, sarebbero da escludere le criticità evidenziate da ARPA, onde l'illegittimità degli atti impugnati.

4.7. Con il settimo motivo parte ricorrente contesta, da ultimo, la rilevata violazione della prescrizione n. 11 dell'autorizzazione generale, perché asseritamente riferibile alla sola "banchina" e non già all'area retroportuale affidatale e perché il prescritto "spazzamento" non sarebbe prospettabile per attività continuative, come quelle gestite dalla ricorrente, ma solo alla "fine" delle stesse. Sotto diverso profilo è evidenziato, altresì, che le eventuali violazioni delle prescrizioni in parola non potrebbero comunque incidere sull'adesione all'autorizzazione generale, ma soltanto rilevare a fini sanzionatori.

5. Si sono costituiti in giudizio l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e l'Associazione

Italiana per il World Wide Fund For Nature W.W.F. Italia, nella qualità di gestore della riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco, ed il Comune di Trapani.

6. Con memoria versata in atti il 2 maggio 2025 la resistente Amministrazione Regionale, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha preliminarmente eccepito:

- l'inammissibilità della domanda di annullamento degli atti della Capitaneria di Porto e degli accertamenti tecnici sui luoghi svolti dall'ARPA, ai sensi dell'art. 370 c.p.p., in quanto indirizzati alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, ed afferenti non ad un procedimento amministrativo ma all'azione del Giudice penale;
- l'inammissibilità dell'impugnativa della nota dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente del 20 settembre 2024, in quanto atto privo di natura provvedimentale e, in ogni caso, radicalmente inesistente in quanto non sottoscritto dal soggetto titolare del potere di rappresentanza dell'ente (il Direttore), né protocollato in uscita;
- il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni cui il ricorso avversario è stato notificato a scopo di "notizia", ossia Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Interno, Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità (che non ha preso parte ad alcun procedimento relativo alla vicenda in oggetto) e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In data 5 maggio 2025 parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione e, con memoria, ha replicato alle difese della resistente Amministrazione Regionale insistendo per l'accoglimento del ricorso e della connessa domanda cautelare.

Con memoria del 6 maggio 2025, anche l'Autorità di Sistema Portuale e del Mare di Sicilia Occidentale ha difeso la legittimità dei propri provvedimenti chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone, preliminarmente, l'inammissibilità stante la natura vincolata di tali provvedimenti, in tesi

derivante dall'annullamento in autotutela della presa d'atto dell'adesione della ricorrente all'autorizzazione generale della Regione alle emissioni in atmosfera di questa tipologia di attività, di cui al DA n. 45/GAB dell'1 aprile 2021.

7. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 16 maggio 2025 e depositato il 26 maggio successivo, -OMISSIS- S.r.l. ha poi impugnato la nota, prot. n. -OMISSIS-, con cui l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, per un verso, avrebbe confermato l'annullamento in autotutela della presa d'atto (prot. n. -OMISSIS-) dell'adesione della ricorrente all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera *ex art. 272, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006*, disposta con nota prot. n. 7083 in data 06.02.2025 e, per altro verso, nel dichiarare la propria incompetenza all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ha evidenziato come i lavori di cui al progetto della ditta ricorrente, ricadrebbero nell'ambito delle previsioni di cui agli allegati II e II *bis*, alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006.

In sostanza, con tale nota l'Assessorato Territorio e Ambiente ha comunicato alla Capitaneria di Porto di Trapani, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, per conoscenza agli altri enti coinvolti ed alla ricorrente che, a proprio avviso, la competenza al rilascio della VIA postuma per le opere realizzate dalla -OMISSIS- S.r.l. sulla banchina -OMISSIS- del porto di Trapani non sarebbe dell'Amministrazione regionale ma, in ragione della prospettata diversa classificazione delle opere in questione, dell'Autorità statale.

7.1. La domanda di annullamento del citato provvedimento è affidata a sei censure di illegittimità derivata, sostanzialmente identiche a quelle articolate con i primi sei motivi del ricorso introduttivo e ad una ulteriore doglianza così rubricata:

*“Illegittimità della nota prot. n -OMISSIS- dell'arta sotto ulteriore profilo; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 bis, comma 2, e. 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006 nonché degli allegati II e II bis alla parte II del d.lgs. 152/2006”.*

La ricorrente si duole del difetto di istruttoria che affliggerebbe il provvedimento impugnato, atteso che erroneamente gli interventi da essa realizzati sarebbero stati qualificati come lavori svolti sulla banchina del porto di Trapani, in quanto la banchina per cui è causa, estesa per altro appena 45 metri quadrati, era già esistente e non sarebbe stata realizzata dalla ricorrente medesima, mentre l'intervento avrebbe riguardato esclusivamente il riempimento, con *tout venant* di cava, delle celle dei cassoni di banchina già presenti, al fine di garantire il passaggio dei mezzi.

Parte ricorrente attribuisce dunque alla nota in questione valenza provvedimentale ed afferma che anch'essa, al pari dell'impugnato provvedimento n. -OMISSIS- (di annullamento in autotutela della "presa d'atto" prot. n. -OMISSIS- dell'adesione della società ricorrente all'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera), costituirebbe un provvedimento adottato nell'esercizio del potere di autotutela e, su tale presupposto, imputa all'Amministrazione regionale, oltre a tutti i vizi già prospettati con il ricorso introduttivo, di avere "confuso" i piani procedurali e di aver riferito il suddetto preteso annullamento d'ufficio ad una autorizzazione ambientale in realtà mai rilasciata per il progetto in questione, donde l'asserita incongruità del richiamo all'art. 29 del D.lgs. n. 152/2006.

8. In esito alla presentazione dei motivi aggiunti, con memoria del 29 maggio 2025, la resistente Amministrazione regionale ha riproposto le eccezioni e le difese già articolate per resistere al ricorso introduttivo e, con specifico riferimento al provvedimento da ultimo impugnato, ha evidenziato:

- che si tratterebbe di atto privo di valenza provvedimentale, afferendo all'istruttoria sulla procedura di VIA postuma, da avviarsi sulle opere realizzate nella banchina -OMISSIS- del Porto di Trapani e alla individuazione dell'Autorità ambientale all'uopo competente;
- che il provvedimento in questione non conterrebbe nuove valutazioni riguardo al già adottato provvedimento di annullamento n. -OMISSIS- il

quale, lungi dall'essere stato riconfermato, sarebbe stato semplicemente richiamato in sede di ricostruzione della vicenda procedimentale;

- che il provvedimento in parola, pertanto, non costituirebbe affatto espressione del potere di annullamento d'ufficio *ex art. 21 nonies* della legge n. 241/1990 e si riferirebbe esclusivamente al rilievo mosso dall'ARPA in ordine alla mancata sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto della ricorrente, ed alla rappresentata necessità di avviare su di esso la VIA postuma di cui all'art. 29 del Codice dell'ambiente.

9. Con ordinanza n. 287 del 6 giugno 2025, non appellata, la Sezione, *“Impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, avuto riguardo alla natura endo-procedimentale del provvedimento impugnato e, in ogni caso, alla difficoltà di scorgere un reale interesse ad impugnare le valutazioni ivi contenute, afferenti la competenza delle Autorità statali o regionali ad adottare la valutazione di impatto ambientale”*, ha ritenuto *“che le questioni prospettate in ricorso non si prestano ad una sommaria delibazione cautelare, necessitando dell'approfondimento proprio della fase di merito, e che la posizione della parte ricorrente appare adeguatamente tutelata attraverso la fissazione dell'udienza di trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo”*.

In vista della discussione la resistente Amministrazione regionale ed il WWF hanno depositato documentazione. Anche parte ricorrente ha depositato nuovi documenti e, con memoria del 9 settembre 2025, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza pubblica del 10 ottobre 2025.

10. Rileva preliminarmente il Collegio il difetto di legittimazione delle Amministrazioni a cui il ricorso è stato notificato a scopo di “notizia” ossia: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell'Interno, l'Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Come segnalato dalla difesa erariale,



nessuna delle citate Amministrazioni risulta aver adottato alcuno dei provvedimenti impugnati, di talché esse vanno estromesse dal presente giudizio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è invece legittimato passivamente in quanto amministrazione della quale è organo la Capitaneria di Porto di Trapani.

11. Ciò posto, deve essere preliminarmente esaminata la questione di, radicale, inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti sollevata dalla difesa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, avuto riguardo alla natura asseritamente vincolata dei provvedimenti impugnati.

L'eccezione è manifestamente infondata perché ancorata all'erroneo presupposto che ad essere stato annullato sarebbe stato il DA n. 45/GAB dell'1 aprile 2021, ossia il provvedimento generale recante l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera conseguenti alle attività di movimentazione, carico e scarico, stoccaggio e trasporto di prodotti polverulenti nell'ambito delle operazioni portuali.

Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ADSP, il citato DA n. 45/2021, emanato a mente dell'art. 272 del D.lgs. n. 152/2006 è rimasto perfettamente valido, ed è posto a monte dell'adesione della ricorrente, di cui l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha preso atto con la nota prot. -OMISSIS-, poi annullata dalla resistente Amministrazione regionale, con la nota prot. -OMISSIS-, adottata nell'esercizio del potere di autotutela, sulla scorta delle verifiche e degli accertamenti eseguiti da ARPA Sicilia.

12. Il Collegio reputa invece fondata l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso avente ad oggetto gli accertamenti tecnici svolti sui luoghi dall'ARPA, ai sensi dell'art. 370 c.p.p., e dei conseguenti atti adottati dalla Capitaneria di Porto di Trapani.

È pacifico che le relazioni ed i verbali ispettivi dell'ARPA sono stati redatti su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nell'ambito di un'indagine penale in corso e che, pertanto, essi non sono

suscettibili di essere contestati in questa sede stante, in disparte ogni considerazione sulla giurisdizione, la radicale carenza di valenza provvedimentale.

È dunque inammissibile la domanda di annullamento della relazione di servizio per la Procura della Repubblica di Trapani, predisposta da ARPA Sicilia il 29 novembre 2024 (allegato 006 del deposito originale), nonché dei verbali di accertamento tecnico sui luoghi svolti congiuntamente dall'Arpa e dalla Capitaneria di Porto ai sensi dell'art. 370 c.p.p.

13. Sono inammissibili anche le impugnazioni della relazione di servizio del 19 settembre 2024 e della conseguente nota con cui, il giorno successivo, l'ARPA ha sollecitato all'Assessorato Territorio e Ambiente l'annullamento in autotutela della nota, prot. -OMISSIS-, di presa d'atto dell'adesione della ricorrente all'autorizzazione generale, *ex* art. 272 del D.lgs. n. 152/2006, alle emissioni in atmosfera conseguenti alle attività di movimentazione, carico e scarico, stoccaggio e trasporto di prodotti polverulenti nell'ambito delle operazioni portuali, di cui al predetto DA n. 45/2021 (allegato 005 del deposito originale).

In disparte ogni altro rilievo, l'impugnazione di questi atti è inammissibile per la tranciante considerazione che si tratta di atti endo-procedimentali, dal cui annullamento parte ricorrente nessun vantaggio potrebbe trarre, atteso che i rilievi in essi contenuti sono stati recepiti dall'Amministrazione con il predetto provvedimento di annullamento in autotutela prot. -OMISSIS-, pure in questa sede gravato.

In ogni caso, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, la circostanza che le verifiche poste in essere dall'ARPA si collochino nell'alveo degli accertamenti disposti dall'Autorità giudiziaria penale vale altresì ad escludere la violazione degli artt. 14 bis e 14 *ter* della legge n. 241/1990, prospettata con il primo motivo del ricorso introduttivo.

14. È manifestamente infondato poi il secondo motivo di ricorso con cui, come detto, parte ricorrente lamenta la illegittimità della nota prot. n. -

OMISSIS- della Capitaneria di Porto di Trapani, che avrebbe indotto l'Assessorato e l'Autorità di sistema portuale a ritenere concluso il procedimento sanzionatorio amministrativo, in asserita violazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981, quando ancora tale procedimento era nella fase della sola contestazione e che tale prospettazione avrebbe *“influenzato negativamente le Amministrazioni destinatarie, inducendole all'adozione degli ulteriori atti oggi impugnati”* (cfr. pag. 13 del ricorso introduttivo).

Il Collegio ritiene che la prospettazione della ricorrente, oltre ad essere astratta ed ipotetica, sia del tutto priva di qualsiasi supporto probatorio.

15. Il Collegio reputa invece fondata ed assorbenti le doglianze articolate con il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

Con il terzo motivo, come detto, parte ricorrente lamenta che l'Assessorato Territorio e Ambiente non ha fatto precedere dalla rituale comunicazione di avvio del procedimento, il provvedimento prot. -OMISSIS-, con cui è stata annullata in autotutela la “presa d'atto” prot. n. -OMISSIS- dell'adesione della società ricorrente all'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del medesimo D.lgs. n. 152/2006.

Al riguardo la difesa erariale sostiene la natura vincolata del provvedimento impugnato, che sarebbe ineludibile conseguenza del mancato rispetto da parte della ricorrente agli obblighi in materia di VIA.

Premesso che il provvedimento impugnato è espressamente qualificato come atto di annullamento adottato ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990, il Collegio ritiene invece che l'intervento della P.A. sulla presa d'atto di cui alla norma citata non possa prescindere dal rispetto delle forme sostanziali e procedurali previste per gli atti in autotutela, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento.

Tanto più che, a mente del comma 3 dell'art. 29 del D.lgs. n. 152/2006, *“Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in*

*violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III... l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.*

In sostanza, ove anche la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento, diverso da quello al mero ripristino della legalità e comunque prevalente sull'interesse del privato alla conservazione del titolo illegittimo, possa essere ritenuta *in re ipsa* alla luce della ritenuta necessità della VIA sulle opere realizzate, tuttavia la circostanza che nella fattispecie l'assoggettabilità alla predetta valutazione di impatto ambientale del progetto era stata espressamente esclusa, a parere del Collegio, rendeva doverosa non solo la comunicazione dell'avvio del procedimento sfociato nell'avversato provvedimento di autotutela, ma anche l'assegnazione di un termine per provvedere ad attivare il procedimento per la VIA.

In altri termini, il Collegio reputa che nella vicenda all'esame non vi siano ragioni per derogare al costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa a mente del quale, ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento in autotutela, è indispensabile che, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990, l'Autorità amministrativa invii all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l'atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e degli eventuali controinteressati.

16. Il Collegio ritiene fondato anche il quarto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta la violazione del termine ragionevole entro cui, a mente dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990, è possibile esercitare il potere di autotutela. Il termine di 12 mesi di cui alla norma citata nel caso di specie sarebbe violato, sia se lo si computasse dal momento della presentazione

dell'adesione da parte di-OMISSIS- al provvedimento generale recante l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera conseguenti alle attività di movimentazione, carico e scarico, stoccaggio e trasporto di prodotti polverulenti nell'ambito delle operazioni portuali (di cui alla nota prot. n. 106 del 3/11/2023, perfezionata con nota prot. n. 113 del 24/11/2023), sia se si dovesse tener conto della presa d'atto dell'adesione, intervenuta con la nota prot. n. -OMISSIS- della stessa Amministrazione.

Sul punto la difesa erariale (cfr. memoria del 2 maggio 2025) richiama giurisprudenza anche di questo Tribunale (cfr. TAR Palermo, sez. I, 14 dicembre 2021, n. 3497) e sostiene, in somma sintesi, che il decorso anche di un consistente lasso di tempo nella fattispecie non precluderebbe l'esercizio della potestà amministrativa di annullamento prevista dall'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, in quanto la norma in questione si connoterebbe per il suo carattere di specialità rispetto all'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990, con conseguente insussistenza della situazione di affidamento legittimo cui è correlata la previsione di un ragionevole limite temporale di esercizio del potere di autotutela.

Il Collegio ritiene che la prospettazione difensiva della resistente Amministrazione non colga nel segno, atteso che l'art. 29 del D.lgs. n. 152/2006, non rappresenta una disposizione di natura speciale, limitandosi a richiamare il generale istituto dell'annullamento d'ufficio così come configurato dall'art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990 il quale detta un paradigma generale del potere di autotutela che può essere derogato solo in presenza di una espressa disposizione di legge che ne regoli in modo diverso l'esercizio (cfr. in termini TAR Toscana, sez. III, 30 gennaio 2018, 156).

La difesa erariale non manca di rilevare che, come da rubrica dell'art. 29 del D.lgs. n. 152/2006 ci troveremmo di fronte nella fattispecie ad un provvedimento di natura sanzionatoria, in ragione non solo e non tanto della inosservanza (peraltro radicalmente contestata) da parte della ricorrente delle prescrizioni generali del provvedimento di autorizzazione generale alle

emissioni in atmosfera (DA 45GAB/2021), quanto soprattutto della mancata acquisizione a monte delle autorizzazioni ambientali che sarebbero state necessarie per l'effettuazione delle opere contestate.

Il Collegio osserva però che l'assoggettabilità a VIA del progetto era stata espressamente esclusa dalla resistente Amministrazione di talché, per un verso, non si comprende quale sarebbe la ragione della prospettata sanzione, mentre per altro verso appare ben più aderente a quanto effettivamente accaduto (oltreché in assoluto più ragionevole) ritenere che l'Amministrazione sulla scorta dell'istruttoria svolta abbia ritenuto di dover esercitare i poteri di autotutela che la legge gli assegna.

In altri termini, il Collegio ritiene che nella fattispecie all'esame il potere esercitato dalla resistente Amministrazione, nel suo concreto atteggiarsi, sia riconducibile all'autotutela essendosi tradotto nel riesame dei medesimi elementi già oggetto di controllo con esito positivo da parte dell'amministrazione e che, pertanto, esso debba soggiacere ai presupposti previsti dall'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990 (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. II, n. 10007/2023).

D'altra parte la disciplina dettata dall'art. 21 *nonies* è elastica e capace di adattarsi ai settori connotati dalla presenza di interessi pubblici sensibili, come quelli ambientali.

Si condivide l'orientamento secondo cui quando al privato è attribuito un "bene della vita" all'esito di uno specifico procedimento, la decadenza può riguardare tre ipotesi, quella in cui il beneficio sia stato conseguito sulla base di dichiarazioni o documenti non veri, quella dell'inadempimento alle condizioni e agli obblighi cui il beneficio è subordinato e quella della sopravvenuta carenza dei requisiti per il suo ottenimento.

Nessuna di queste ipotesi ricorrere nel caso di specie in cui l'Amministrazione, dopo aver valutato e ritenuto sussistenti, esplicitamente o implicitamente, i presupposti per la concessione di un beneficio, così ingenerando nel privato il ragionevole convincimento della sua spettanza, ha

riesaminato la situazione pervenendo ad una conclusione opposta (Consiglio di Stato, sez. II, n. 7461/2024), che tuttavia avrebbe dovuto essere adottata nel rispetto dei principi dettati dalla legge per il legittimo esercizio del potere di autotutela.

In conclusione il Collegio ritiene fondato anche il quarto motivo di ricorso, atteso che il gravato provvedimento è stato adottato (con provvedimento, prot. -OMISSIS- dell'Assessorato Territorio e Ambiente) oltre il termine ragionevole di 12 mesi previsto dall'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990, che si ritiene vada computato dalla presa d'atto dell'adesione della ricorrente al provvedimento generale recante l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera conseguenti alle attività di movimentazione, carico e scarico, stoccaggio e trasporto di prodotti polverulenti nell'ambito delle operazioni portuali, intervenuta con la nota prot. n. -OMISSIS- dell'Amministrazione.

17. Venendo all'esame del ricorso per motivi aggiunti, come rilevato nel corso della fase cautelare, il Collegio reputa tale mezzo di tutela inammissibile per carenza di interesse.

Parte ricorrente sostiene che, con la nota prot. n. -OMISSIS-, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, per un verso, avrebbe confermato l'annullamento in autotutela della presa d'atto prot. n. -OMISSIS- e, per altro verso, avrebbe illegittimamente evidenziato come i lavori per cui è causa ricadrebbero nell'ambito delle previsioni di cui agli allegati II e II bis alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006.

Sul punto non può che ribadirsi quanto già rilevato con l'ordinanza cautelare n. 287 del 6 giugno 2025. La citata nota prot. n. -OMISSIS- è all'evidenza, per un verso, atto privo di valore provvedimentale afferendo all'istruttoria sulla procedura di VIA postuma, da avviarsi sulle opere realizzate dalla ricorrente all'interno dell'area portuale di Trapani e non contenendo, come rilevato anche dalla difesa erariale, alcuna nuova valutazione riguardo al già adottato provvedimento di annullamento n. -OMISSIS-, semplicemente richiamato nel ricostruire la complessa vicenda all'esame. Per altro verso il Collegio, non

scorge, alcun reale interesse della ricorrente ad impugnare le valutazioni ivi contenute, afferenti la competenza delle Autorità statali o regionali ad adottare la valutazione di impatto ambientale, la cui necessità parte ricorrente contesta.

18. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso introduttivo, nei limiti indicati in motivazione, deve essere dichiarato inammissibile e, per il resto, va accolto nei termini pure indicati, con l'assorbimento delle doglianze non espressamente esaminate ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Il ricorso per motivi aggiunti va invece dichiarato inammissibile.

19. Avuto riguardo al parziale accoglimento del mezzo di tutela all'esame, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, mentre vanno dichiarate non ripetibili nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Trapani e delle altre Amministrazioni che non si sono costituite in giudizio.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero dell'Interno, dell'Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana, dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- dichiara inammissibile nei limiti indicati in motivazione il ricorso introduttivo e, per il resto, lo accoglie nei termini pure indicati, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite e le dichiara non ripetibili nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore

Elena Farhat, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Antonino Scianna**

**IL PRESIDENTE**  
**Federica Cabrini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.